




“ATTENTI ALLA RETE ! ” PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ZEVIO (VR)

Via F.lli Stevani, 24
37059 - Zevio (VR)

Codice Fiscale: 80023680236

Telefono: 045 7850004

Fax: 045 6050909

Email: vric84700l@istruzione.it

PEC: vric84700l@pec.istruzione.it

PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE

RIVOLTO AD ALUNNI, FAMIGLIE E DOCENTI

REALIZZATO NELL'AMBITO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2020/2021

referente di progetto: prof.ssa Vita Patrizia Guccione

Disegno di copertina realizzato da un'alunna della Scuola Secondaria di I° grado di Zevio

Molte notizie che quotidianamente saltano alla ribalta della cronaca riguardano il dilagante fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

I nuovi e recenti *social network* frequentati inizialmente dagli adolescenti e, via via, da ragazzi sempre di minore età costituiscono una irresistibile attrattiva, con implicazioni che spesso sfuggono alla logica e al controllo dei genitori, rappresentando una vera e propria “rete” in cui facilmente rimangono intrappolati.

Da qui la necessità, come comunità educante, di attivare progetti volti alla conoscenza e al contrasto di questi fenomeni di velata, ma opprimente violenza. Questo opuscolo vuole essere un contributo alla comprensione del problema, poiché riconoscere in tempo nei ragazzi le situazioni di comportamento, che sono il segnale dell’insorgere del loro disagio, diviene il primo elemento per attivare azioni e procedure di contrasto e di prevenzione che risultino realmente efficaci.

“ATTENTI ALLA RETE ! ”

PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

La differenza più evidente tra bullismo e *cyberbullismo* risiede nella **perdita della componente fisica e diretta** che, pur nella **varietà dei casi e delle forme**, **caratterizza gran parte dei classici episodi di bullismo**: ad una “relazione” nell’ambito della quale bullo e vittima si conoscono, abitano nella stessa città e frequentano gli stessi ambienti, le nuove forme di *cyberbullismo* sostituiscono invece una dimensione nella quale ad interagire possono essere anche perfetti estranei, che nulla conoscono gli uni degli altri, se non i rispettivi nomi utente, *avatar* e immagini di profilo.

Principale conseguenza del contesto “virtuale” all’interno del quale si collocano le condotte vessatorie in esame è la **perdita di qualsiasi limitazione legata al tempo e allo spazio**: se infatti gli episodi di bullismo tradizionale rimangono comunque legati alle occasioni di contatto che bullo e vittima possono avere nell’ambito di un ambiente comune, le potenzialità dei nuovi mezzi di comunicazione fanno sì che le condotte aggressive riconducibili al *cyberbullismo* possano invece verificarsi in qualsiasi momento e a prescindere dalla distanza geografica tra i soggetti coinvolti, rendendo ancor più difficile per la vittima sottrarsi alle vessazioni di cui è fatta bersaglio.

Gli stessi strumenti informatici contribuiscono poi ad alimentare, specialmente nei soggetti più giovani, una particolare disinvoltura nel loro utilizzo: la semplicità con cui ragazzi e ragazze possono oggi accedere a svariati servizi online, assieme alla **mancata percezione dei rischi e delle conseguenze anche gravi delle azioni poste in essere nel mondo digitale**, possono indurre all’adozione di comportamenti che nella vita reale non sarebbero stati assunti o avrebbero comunque probabilmente trovato un argine in meccanismi di controllo e disapprovazione operanti all’interno dell’ambiente scolastico, sportivo e sociale in genere.

testi rielaborati e tratti da : www.Altalex.com/guide/cyberbullismo

La pericolosità del fenomeno si evidenzia anche sotto un altro profilo: per via della stessa natura della rete *Internet*, tutti i contenuti su di essa caricati finiscono per sfuggire alla diretta disponibilità di chi li ha condivisi, determinando una **possibilità di diffusione di dati, informazioni e materiali su una scala che non ha uguali in altre forme di comunicazione del passato**, con conseguenti difficoltà nel procedere in un secondo momento alla loro rimozione anche per le stesse autorità preposte al controllo.

Secondo una ricerca “I ragazzi e il cyberbullismo” realizzata da Ipsos per Save the Children nel 2013, i social network sono la modalità d’attacco preferita dal cyberbullo (61%), che di solito colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie (59%) o tramite la creazione di gruppi “contro” (57%).

Giovani sempre più connessi, sempre più prepotenti: 4 minori su 10 testimoni di atti di bullismo online verso coetanei, percepiti “diversi” per aspetto fisico (67%) per orientamento sessuale (56%) o perché stranieri (43%).

Madri “sentinelle digitali”: 46 su 100 conoscono la password del profilo del figlio, nota al 36% dei papà.

È facile attirare l’attenzione del cyberbullo se ci si veste in modo insolito, se si ha un colore della pelle diverso o se si è la più graziosa della classe. Nei criteri di elezione della vittima infatti la “diversità”, nelle sue varie declinazioni, gioca un ruolo non secondario: l’aspetto estetico (67%, con picchi del 77% tra le femmine dai 12 ai 14 anni), la timidezza (67%, che sale al 71% sempre per le ragazze preadolescenti), il supposto orientamento sessuale (56% che arriva al 62 per i preadolescenti maschi), l’essere straniero (43%), l’abbigliamento non convenzionale (48%), la bellezza femminile che “spicca” nel gruppo (42%), e persino la disabilità (31%, che aumenta al 36% tra le femmine dai 12 ai 14) possono essere valide motivazioni per prendere di mira qualcuno. Di minore importanza, o almeno non abbastanza per attirare l’attenzione dei bulli, sono invece considerati l’orientamento politico o religioso, causa di atti di bullismo rispettivamente per il 22 e il 20% dei ragazzi.

*testi rielaborati e tratti da :
www.Altalex.com/guide/cyberbullismo
www.legale.saveTheChildren.it*

“I ragazzi trascorrono gran parte del loro tempo tra i banchi ed è lì che sperimentano una buona fetta della loro socialità. Il ruolo della scuola è di primaria importanza per valutare ed implementare interventi mirati contro il dilagare del cyberbullismo. L’insegnante per il suo stesso ruolo deve essere un’ “antenna” pronta ad intercettare e leggere ciò che accade alle dinamiche relazionali della classe” - afferma Valerio Neri, Direttore Generale di Save the Children Italia - e, come tale, parte attiva insieme alla scuola nella costruzione di strategie preventive e di contrasto al fenomeno.

L’adolescenza è un periodo di grossi squilibri fisici, psico-emotivi e comportamentali attraverso cui si realizzano le scelte definitive concernenti l’identità personale e sessuale, la rappresentazione di sé e la progettualità e le relazioni con gli altri.

L’adolescenza in tal senso può divenire un periodo fertile per il radicarsi di situazioni che evolveranno nell’età adulta come vere e proprie patologie comportamentali.

testi rielaborati e tratti da : www.legale.saveTheChildren.it

OBIETTIVI

Occorre individuare una **strategia preventiva** in grado di modificare opinioni e utilizzo di internet degli adolescenti (gruppi a rischio), facendo loro assumere il ruolo di promotori e sensibilizzare genitori ed insegnanti e l'intera collettività sui pericoli dell'uso scorretto di internet in età pre-adolescenziale ed adolescenziale:

- rendere consapevoli i ragazzi sulle caratteristiche legate alla dipendenza da internet, promuovendo lo sviluppo di un pensiero critico;
- fornire una serie di informazioni circa i rischi che comporta un uso massiccio di internet;
- conoscenza e approfondimento delle caratteristiche del fenomeno del cyberbulling: come funziona e come difendersi.

ALCUNI INDIZI PER CAPIRE SE IL PRORIO FIGLIO È VITTIMA

- perde gli oggetti
- cala nel rendimento scolastico
- è svogliato/apatico
- ha cambiamenti nel sonno e nell'appetito
- si isola dagli altri
- è spesso irritabile/triste
- ha paura
- non vuole andare a scuola, finge malattie
- mostra lesioni fisiche che non riesce a spiegare

ALCUNI INDIZI PER CAPIRE SE IL PRORIO FIGLIO È UN BULLO

- trascorre molto tempo sui social network
- è arrogante e sprezzante verso docenti e compagni
- è aggressivo con gli altri e agisce spesso impulsivamente
- fatica a seguire regole e limiti imposti; non accetta i "no"
- mostra scarsa empatia verso gli altri

testi rielaborati e tratti da :

www.katiaki.it/safe

www.legale.saveTheChildren.it

Quali violazioni di legge comporta il bullismo?

Fino al 2017 non c'era una legge specifica per il bullismo in Italia. Però diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione già punivano (e puniscono) i comportamenti dei bulli.

INDICE:

A) Violazione dei principi fondamentali della costituzione italiana

I principi di uguaglianza, libertà dell'insegnamento e diritto all'istruzione

B) Violazioni della legge penale (illecito penale)

Il codice penale e la sua applicazione nelle sentenze della Corte di Cassazione.

E' imputabile il bullo minorenne?

Qual è la responsabilità penale dell'insegnante?

C) Violazione delle norme di diritto privato (illecito civile)

Il danno risarcibile e la responsabilità del bullo minore, dei genitori e della scuola

A) Violazione della Costituzione:

I comportamenti legati al bullismo violano innanzitutto alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana in forza dei seguenti principi:

Articoli 3, comma 1 - uguaglianza formale, comma 2 - uguaglianza sostanziale,

Articolo 33, comma 1 - della libertà di insegnamento e comma 2 - della presenza di scuole statali) e

Articolo 34, comma 1 - libero accesso all'istruzione scolastica, comma 2 -obbligatorietà e gratuità dell'istruzione dell'obbligo, comma 3 - riconoscimento del diritto di studio) .

testi rielaborati e tratti da : www.legale.saveTheChildren.it

B) Violazioni della legge penale (illecito penale)

I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:

- Percosse (art. 581 del codice penale, *abbreviato c.p.*),
- Lesioni (art. 582 del c.p.),
- Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.),
- Ingiuria (art. 594 del c.p.) o Diffamazione (art. 595 del c.p.),
- Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.),
- Minaccia (art. 612 c.p.),
- Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) e
- Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.), quando una persona si spaccia per un'altra (es.: falso account mail o falso profilo social network)

Come tutelarsi?

Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è sufficiente **sporgere denuncia** a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.).

In altri casi la denuncia deve contenere anche **la richiesta di procedere penalmente** contro l'autore del reato (querela).

Il processo penale può concludersi con

- la condanna alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni;
- in casi rari si ordina al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.

Come è applicata la legge? Ecco cosa dicono i tribunali

Gli atti di molestia reiterati, idonei a configurare il delitto di stalking, possono concretizzarsi non solamente in telefonate, invio di sms, email e messaggi tramite internet ma anche nella trasmissione di filmati tramite **facebook** con contenuti che mettano in cattiva luce un soggetto, vds. Corte di Cassazione, Sezione penale VI n. 32404/2010. Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 del c.p.) la condotta di colui che crea o utilizza un account di posta elettronica, attribuendosi delle false generalità con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese. Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 13 aprile 2012 nr. 12479

testi rielaborati e tratti da : www.legale.saveTheChildren.it

Sono atti persecutori riconducibili allo *stalking vigilante* (controllo sulla vita quotidiana della vittima) e allo *stalking comunicativo* (attuato attraverso l'invio di lettere, email o via sms) e al cd. *cyberstalking*, i comportamenti che includono l'uso di tecniche di intrusione molesta nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie e, segnatamente, dai social network. In particolare, il giudice ha osservato che le reiterate condotte di appostamento, le telefonate e le minacce poste in essere dai due colpevoli avevano stravolto la vita di due ragazze sedicenni con persecuzioni infamanti nel loro contesto scolastico, familiare e di amici, creando un forte stato di ansia e preoccupazione. Tribunale di Rimini Imerese, 9 febbraio del 2012 (citato nella sentenza della Cassazione n. 12479/2012, v. sopra).

Il bullo minorenne è imputabile?

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni **non è mai imputabile penalmente**. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile **se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere**. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Responsabilità penale degli insegnanti nel reato di bullismo compiuto a scuola

L'insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall'art. 357 del codice penale.

L'insegnante può essere punito con un multa da 30 a 516 euro, "*quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni*" (art. 361 del c.p.). Tale responsabilità trova fondamento anche nell'articolo 29 della Costituzione italiana (vedi anche il paragrafo "Culpa in vigilando della Scuola").

testi rielaborati e tratti da : www.legale.saveTheChildren.it

C) Violazione della norme di diritto privato (illecito civile)

Il riferimento giuridico per l'illecito civile è l'art. 2043 c.c.: *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*. Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Tribunale civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo tra le parti.

La vittima del bullismo subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.

Quale danno è riconosciuto dalla legge e può essere risarcito?

1. **DANNO MORALE** (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d'animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d'animo);
2. **DANNO BIOLOGICO** (danno riguardante la salute e l'integrità fisica e psichica della persona tutelati dalla Costituzione Italiana all'art. 32);
3. **DANNO ESISTENZIALE** (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all'immagine, all'autodeterminazione sessuale; la tutela del pieno sviluppo della persona nelle formazioni sociali è riconosciuta dall'art. 2 della Costituzione Italiana).

Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, è doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.

Questo danno viene quantificato dal Giudice in via equitativa (secondo il suo concetto di equità), il che può dar luogo a valutazioni molto diverse.

Quali responsabilità prevede la legge civile?

Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a. ***Culpa del Bullo Minore;***
- b. ***Culpa in vigilando dei genitori;***
- c. ***Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando della Scuola).***

testi rielaborati e tratti da : www.legale.saveTheChildren.it

a) culpa del bullo minore

Trova applicazione l'art. 2046 del c.c. che sancisce in tema di *“Imputabilità del fatto dannoso”* che: *“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa”*.

Anche il minore pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola. Affinché, pertanto, un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere e non la capacità d'agire che si raggiunge con la maggiore età (e che rileva nei rapporti obbligatori).

b) Culpa in vigilando dei genitori

Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. Si applica l'articolo 2048 del codice civile, primo comma, che recita:

“Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.”

A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell'impedire il fatto ma nel comportamento antecedente allo stesso ovvero nella violazione dei doveri concernenti l'esercizio della potestà sancita dall'art. 147; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009). Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.

Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di educazione del genitore e di rapporti non costanti con il discendente. Così ha deciso il Tribunale di Milano del 16 dicembre del 2009.

testi rielaborati e tratti da : www.legale.saveTheChildren.it

c.1) Culpa in vigilando della scuola

L' ART. 28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”*

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.-

Al riguardo si segnala la sentenza 8081/13 del Tribunale di Milano (Sezione Decima Civile), che si colloca nella linea interpretativa della giurisprudenza italiana, la quale sancisce la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore.

La sentenza in questione evidenzia come non sia affatto sufficiente per gli operatori della scuola *“vigilare sul comportamento”* dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, perché il particolare rapporto che si crea con l'affidare alla scuola un minore concretizza l'evento regolato dall'art. 2048 c.c. (secondo comma) in forza del quale *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazione antiggiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Cass. Sez.III n. 2657/03 che sancisce come *“non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”*

testi rielaborati e tratti da : www.legale.saveTheChildren.it

c.2) Culpa in organizzando della scuola

La vigilanza deve essere assicurata all'interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. Spetta alla direzione dell'istituto scolastico fare in modo che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all'interno dell'istituto stesso. L'organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni.

I principi ispiratori sono espressi nella normativa diretta a delineare iniziative ed interventi preventivi con lo scopo di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni.

La Direttiva prevede l'attivazione di un **numero verde 800 669 696** operativo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 dal lunedì al venerdì, per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche, l'elaborazione e diffusione del Codice di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e delle reti informatiche, la costituzione presso ciascun Ufficio scolastico regionale, di osservatori regionali permanenti sul fenomeno del Bullismo che saranno centro polifunzionale al servizio delle istituzioni che operano, anche in rete, sul territorio per segnalare casi, chiedere informazioni sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni critiche.

Il **decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998** all'art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 prevede in linea generale che *“l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni”*. Tale limite, in base al comma 9, può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero: quando siano stati commessi reati o quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi la durata dell'allontanamento *“è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”*.

testi rielaborati e tratti da : www.legale.saveTheChildren.it

NOVITA': La **Legge 71/2017 del 17 maggio 2017**, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, attesa da molto tempo, ha colmato dal 18 Giugno 2017 (data d’entrata in vigore) il vuoto normativo sul cyberbullismo.

L’art.1.2 della Legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica.*

Diffusione di contenuti on line, aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, o di un gruppo di minori, allo scopo intenzionale di isolare, abusare, attaccare o ridicolizzare”.

I punti fondamentali della legge sono:

- La possibilità di chiedere oscuramento, blocco o rimozione di tutti i dati relativi al minore vittima di cyberbullismo e, se necessario, di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere la rimozione entro 48 ore.
- L’attivazione, da parte del Questore, della procedura di ammonimento nei riguardi del minore responsabile di atti di cyberbullismo, verso altri minori, per i quali non sia stata ancora proposta denuncia.
- Il totale coinvolgimento, ad ogni livello, del mondo della scuola, nell’educazione all’uso consapevole della rete ed al contrasto del cyberbullismo.
- L’istituzione di un tavolo interministeriale permanente, coordinato dal MIUR, per la prevenzione ed il monitoraggio del fenomeno.
- L’individuazione, in ogni Istituto scolastico, di un docente referente, che coordina le iniziative di prevenzione e di lotta al cyberbullismo.

Sitografia consigliata e di riferimento :

www.legale.saveTheChildren.it
www.kaitiaki.it/safe
www.altalex.com/guide/cyberbullismo
www.azzurro.it (vds. sezione ragazzi 13-18 per cyberbullismo)
www.cyberbullismo.com
www.generazioniconnesse.it
www.mabasta.org
www.noisiamopari.it
www.paroleostili.it
www.veronasera.it

NUMERI TELEFONICI, INDIRIZZI MAIL E RIFERIMENTI UTILI

43002

servizio **SMS gratis** del **Ministero dell'Interno** attivo dal 2015, per segnalazioni anonime, indicando come inizio del testo la provincia di provenienza (ad es.: "VERONA") e poi l'episodio che viene indicato come preoccupante

800 66 96 96

numero verde nazionale, attivo dal 2007 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, presso la sede del **Ministero dell'Istruzione** a cui poter segnalare casi, chiedere informazioni generali sul fenomeno e su come comportarsi in situazioni "critiche", nonché ricevere sostegno

114

e

1 96 96

numeri verdi nazionali, attivi tutti i giorni h24 presso **Telefono Azzurro / Emergenza Infanzia** su attivazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una persona esperta che conosce bene *questo* tipo di problemi, sempre disponibile ad ascoltare e a dare aiuto qualificato

Help web reputation:

un soccorso veloce predisposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto per chi ritiene che la propria reputazione sul web sia a rischio o compromessa e che funziona attraverso la segnalazione allo sportello:

sportellowr.corecom@consiglioveneto.it

Questo sportello supporta i giovani nella tutela della reputazione digitale e nella prevenzione rispetto a episodi di cyberbullismo. L'attività è volta alla segnalazione - ai fini della rimozione - delle immagini lesive della dignità, dell'immagine o comunque realizzate in assenza di consenso.